



# COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 - PEC: protocollo.calitri@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Al Ministero della Transizione Ecologica

PEC: [VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

**OGGETTO:** Progetto per un impianto Eolico denominato "PIANI SAN PIETRO" costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria 6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 96 MW, da realizzarsi nei comuni di Bisaccia e Calitri (AV).

- **Osservazioni alla procedura di valutazione preliminare** (art.6, comma 9 – 9 bis, D.Lgs. 152/2006)

**Codice procedura: n.8609 del 04/07/2022**

In allegato alla presente si trasmettono le Osservazioni al procedimento di valutazione preliminare ambientale incardinato, ai sensi dell'art.6, comma 9 – 9 bis del D.Lgs. 152/2006, presso codesto Ministero, elaborate dai professionisti Avv. Vito Nicola Cicchetti e Ing. Valeriano Monaco, incaricati dal Comune di Calitri con Determinazioni dell'Area Tecnica n°44 e n° 45 del 15/02/2023, e fatte proprie da questo Ente, il Modulo osservazioni, l'Allegato 1 – Dati personali e l'Allegato 2 – Carta d'Identità.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Calitri, 16/02/2023*

**IL SINDACO**  
Michele di Maio



## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

Il/La Sottoscritto/a **DI MAIO MICHELE**

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

**COMUNE DI CALITRI (AV)**

*(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

*(Barrare la casella di interesse)*

**ID: 8609** *“Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato “Piani San Pietro”, costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 96 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bisaccia e Calitri (AV). “- **Proponente: AREN Electric Power S.p.A.***

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

***N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.***

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

- Altro (*specificare*) Interferenza opere di progetto con impianti FER esistenti e strade pubbliche

## ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera  
 Ambiente idrico  
 Suolo e sottosuolo  
 Rumore, vibrazioni, radiazioni  
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)  
 Salute pubblica  
 Beni culturali e paesaggio  
 Monitoraggio ambientale  
 Altro (*specificare*) Interferenza opere di progetto con impianti FER esistenti e strade pubbliche

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

*L'impianto così come dislocato interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004. In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142. Alla luce di ciò:*

- 1. Non sussiste idonea valutazione relativa alla edificazione (Sorvolo aerogeneratori) all'interno della fascia di rispetto fluviale pari a 150 m;*
- 2. Non sussiste idonea valutazione relativa alla edificazione (Sorvolo aerogeneratori) all'interno delle terre di uso civico assegnate alla categoria "A" ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 1766/1927;*
- 3. Non sussiste idonea valutazione relativa alla edificazione (Sorvolo aerogeneratori) all'interno delle aree boscate;*
- 4. Non risultano rispettate le misura di mitigazione previste dal D.M. 30.09.2010 con aree SIC appartenenti alla Rete Natura 2000;*
- 5. Non risultano rispettate le misura di mitigazione previste dal D.M. 30.09.2010 con parchi eolici autorizzati e/o in corso di autorizzazione/variante;*
- 6. Non risultano rispettate le misura di mitigazione previste dal D.M. 30.09.2010 con le strade comunali esistenti.*

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – “OSSERVAZIONI AL PROGETTO” a firma dell'avv. Vito Nicola Cicchetti e dell' ing. Valeriano Monaco incaricati dal Comune di Calitri (*Osservazioni progetto ID 8609*)

Calitri, 16/02/2023

Il/La dichiarante  
Michele Di Maio



*Di Maio*

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0002136 del 16-02-2023 - partenza - Cat. 14 CL. 1

COMUNE DI CALITRI

**OGGETTO:** **[ID: 8609]** *Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Piani San Pietro", costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 96 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bisaccia e Calitri (AV).*

***Proponente: AREN Electric Power S.p.A.***

**OSSERVAZIONI AL PROGETTO**

**I Professionisti incaricati**

*avv. Vito Nicola Cicchetti*

*ing. Valeriano Monaco*

**OGGETTO:** **[ID: 8609]** *Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Piani San Pietro", costituito da n. 16 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva dell'impianto di 96 MW, da realizzarsi nei Comuni di Bisaccia e Calitri (AV).  
**Proponente: AREN Electric Power S.p.A.***

## OSSERVAZIONI AL PROGETTO

### 1. PREMESSA

Con Delibera di Giunta Comunale n° 10 del 13.02.2023 l'Amministrazione Comunale di Calitri (Committenza), avuto riguardo al proprio interesse teso ad evitare che l'installazione di aerogeneratori incida negativamente sull'ambiente oltre che sullo sviluppo programmato dall'Ente e tenuto conto della rilevanza potenzialmente negativa assunta dal procedimento in oggetto sul contesto territoriale, conferiva incarico agli scriventi affinché provvedessero alla formulazione delle osservazioni al progetto finalizzato all'ottenimento della Valutazione di Impatto Ambientale (PNIEC – PNRR) depositato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 152/2006, presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, giusta richiesta del Proponente acquisita al prot. MiTE-82960 in data 04/07/2022, perfezionata in ultimo con nota prot. 290/2022/UT/LaM del 21/12/2022, acquisita al prot. MiTE-161795 del 22/12/2022.

Sulla scorta della documentazione fornita dalla Committenza e della documentazione reperibile sul sito del Ministero, sono state formulate, nei termini tecnici e legali, le osservazioni di seguito riportate.

### 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il progetto sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 23 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., rientra nelle categorie di opere di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 30 MW", nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata "Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici

e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis. In ragione di ciò lo stesso progetto è soggetto al rispetto delle disposizioni di cui alle norme e/o direttive di rango Comunitario, Nazionale e Regionale di seguito evidenziate:

### **Normativa Comunitaria**

- Dir. n. 1985/337/CEE del 27.06.1985: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 1997/11/CE del 03.03.1997: *“Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2001/42/CE del 27.06.2001: *“Direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”*.
- Dir. n. 2011/92/UE del 13.12.2011: *“Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.
- Dir. n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014: *“Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”*.

### **Normativa Nazionale**

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*
- D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152: *“Testo Unico in materia ambientale”*.
- D. Lgs. 16.01.2008 n. 4: *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24, S.O”* e suoi Allegati, come modificati ed integrati dall’art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017.
- D.M. Ministero Sviluppo Economico del 10.9.2010 *“Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.”*
- D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*
- DECRETO 30 marzo 2015: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”*.
- D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104: *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione*

*dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.*

- Legge n. 108 del 28 luglio 2021 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;*

### **Normativa Regionale**

- Delibera della Giunta Regionale n. 533 del 04/10/2016: *“Criteri per la individuazione delle aree non idonee all' installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kw, ai sensi del comma 1 dell'art.15 legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.”* Per la parte non oggetto di annullamento da parte della G.A.
- Deliberazione Giunta Regionale n. 795 del 19/12/2017: *“Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”*

### **3. OSSERVAZIONI AL PROGETTO**

Il progetto sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale prevede la realizzazione di 16 aerogeneratori (modello Vestas V150 diametro 150 m altezza hub 105 m), di potenza unitaria 6,0 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 96,0 MW, in parte siti nel tenimento del Comune di Bisaccia e in parte siti nel tenimento del Comune di Calitri. L'impianto infatti è dislocato su tre macroaree in corrispondenza di tre diversi gruppi di aerogeneratori:

- 1) **Gruppo aerogeneratori G6, G7, G8, G9, G10** – Tale parte dell'impianto occupa la parte più a Nord del parco eolico, in località Piani S. Pietro, attorno all'abitato di Case Ciani, nella parte più alta del bacino del Torrente Orata;
- 2) **Gruppo aerogeneratori G1, G2, G3, G4, G5, G12 e G13** – Il gruppo di aerogeneratori occupa la parte centrale del parco eolico. Si trova fra le località di Contrada Speca e Fontana del Toro, compresa fra i corsi dei torrenti Orata e Fosso dei Guappi entrambi affluenti di sinistra dell'Ofanto;
- 3) **Gruppo aerogeneratori G11, G14, G15 e G16** – Il gruppo di aerogeneratori occupa la parte Sud del parco eolico. Si trova collocato su un versante acclive, immediatamente a Sud della dorsale occupata dalla Strada Vicinale Boggianello, sul confine comunale fra Calitri e Bisaccia.

L'impianto così come dislocato interferisce, come specificato nel prosieguo, con aree tutelate ai fini paesaggistici ai sensi dell'art. 142 lett. c), f), g) e h) del D. Lgs. 42/2004. In particolare, alcune opere di rilievo dell'impianto ricadono nella fascia di rispetto dei 150 m di cui alla lett. c) dell'art. 142 citato e in

aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927 alla categoria "A" boschi e pascoli permanenti di cui alla lett. h) sempre dell'art. 142.

L'intero layout dell'impianto che investe il tenimento del Comune di Calitri, ivi comprese le opere ad esso connesse, viene ad essere localizzato in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, (Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) delle "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" approvate con il D.M. 10.09.2010) e interferisce in parte con aree di rilevante interesse naturalistico ambientale (Aree SIC appartenenti alla Rete Natura 2000).

Si procederà, per quanto di specifica competenza in capo al Comune di Calitri, all'analisi del progetto sottoposto al Vaglio dell'Autorità Competente in materia di VIA in relazione alle singole criticità emergenti sotto il profilo vincolistico e/o paesaggistico.

### **3.1. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree gravate da uso civico [art. 142, co. 1, lett. h) D. Lgs 42/2004]**


Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto (TAV CLTDT\_GENR00100\_00), il Proponente a pag. 24 afferma che "...L'intervento non interferisce con le aree tutelate per legge individuate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 all'art. 142, c.1, lett. a), b), d), e), f), g), h), i) ...". Tale affermazione non trova però riscontro concreto negli atti e nella documentazione relativa alle sistemazioni dei demani di uso civico della Comunità Calitrana susseguitesi nel tempo ed ufficialmente reperibile sul Comune di Calitri.

Nella relazione di verifica demaniale del 22 aprile 1972 agli atti del Comune di Calitri, il perito istruttore demaniale Ing. Giuseppe Ferraro dopo aver provveduto ad una puntuale ricognizione e ricostruzione storica delle variazioni della consistenza della massa demaniale appartenente alla collettività Calitrana a seguito della varie operazioni demaniali susseguitesi nel tempo, ricostruisce in modo puntuale (distinta per fogli e per particella catastali) la consistenza del demanio civico assegnato, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 della L. 1766/1927, alla categoria "A", bosco e pascolo permanente. Orbene, a pagina 40 della relazione si può agevolmente rilevare, tra l'altro, che la particella 71 del foglio 3, appartenente all'antico demanio ex feudale "TUFIELLO", risulta assegnato alla categoria "A" come desumibile dallo stralcio di seguito riportato:

<b><u>Demanio Tufiello di natura ex feudale (Partita 1024)</u></b>				
<b>Tufello</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>seminativo</b>	<b>0.40.20</b>
	<b>2</b>	<b>181</b>	<b>pascolo</b>	<b>0.78.90</b>

**Fig. 1 - Stralcio relazione di verifica demaniale ing. Ferraro del 22.04.1972**

Dall'analisi della documentazione progettuale si rileva poi che tale particella 71 del foglio 3 interferisce con le opere di progetto in quanto interessata parzialmente dal sorvolo aereo dell'aerogeneratore recante la sigla WTG 12 come desumibile dallo stralcio grafico riportato:



**Fig. 2** - Stralcio delle opere di progetto su mappa catastale e interessanti la particella 71 del foglio 3

Non appare superfluo evidenziare sul punto che la Corte Costituzionale si è costantemente espressa in favore di una tutela effettiva ed incondizionata (C. Cost. n. 66 del 1961 e n. 78 del 1961) degli usi civici in quanto indubbiamente qualificabili come diritti fondamentali, vecchi e nuovi, di prima, seconda e terza generazione, a seconda delle prospettive che si adottano e si adattano alla evoluzione plurale degli ordinamenti giuridici, intesi nel loro insieme.

Già nella sentenza n. 67 del 1957 (*cui segue l'ordinanza n. 72 del 1958*), per gli interessi di carattere generale che vi si ricollegano e che lo Stato considera meritevoli di speciale tutela, ha fatto rientrare la materia degli usi civici nell'ambito del "diritto pubblico". In tale sentenza viene infatti affermato che "*i principi di diritto pubblico*" dominano le disposizioni della legge n. 1766 del 1927. Nella sentenza n. 49 del 1961 riafferma in modo altrettanto perentorio che la legge n. 1766 del 1927 è una "legge per gli enti pubblici".

Con la successiva sentenza n. 142 del 1972 nel considerato in fatto, la Suprema Corte esplicita che il sintagma "usi civici" è una "espressione di comodo" che comprende istituti e discipline varie dell'intero territorio. Nella sentenza n. 87 del 1963 emerge poi, in modo evidente, il legame

fondamentale tra storia, Costituzione, usi civici e proprietà collettive nonché le loro peculiarità come diritti puri da custodire, preservare, promuovere come diritti originari, testimoni dell'umanità del diritto e dei diritti. I principi di diritto evidenziati, e sanciti dalla Suprema Corte Costituzionale nel corso degli anni, sono stati da ultimo espressamente riconfermati nella sentenza n. 71 del 12 febbraio 2020.

Gli usi civici devono essere annoverati pertanto nel quadro delle situazioni giuridiche soggettive ovvero dei diritti di libertà, individuali e collettivi, ovvero ancora, mutuando l'espressione da autorevole dottrina, nel diritto degli individui.

Sono, in altre parole, “...*termini lapidei del nostro ordinamento giuridico, presenti nel connubio inestricabile dei diritti pubblici soggettivi e dei diritti civici, ora diritti democratici e laboristi ex art. 1 Cost., delle forme di esercizio della sovranità popolare (diritti di sovranità) e dei diritti fondamentali (personali, pluralistici e solidaristici) ex art. 2 Cost., dei diritti di eguaglianza, formale e sostanziale, ex art. 3 Cost., dei diritti di autonomia (e sovranità) ex art. 5 Cost., dei diritti delle minoranze ex art. 6 Cost., dei diritti laici ma anche ecclesiastici ex artt. 7 e 8 Cost., dei diritti ambientali e culturali ex art. 9 Cost., ed infine dei diritti comuni interculturali e diritti umani ex artt. 10 e 11 Cost...*”.

In ragione di ciò la suprema Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che “... *se l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (...) il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati (...) comporta che i beni suddetti **non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa <<sdemanializzazione>> ...***”.

Le granitiche e costanti statuizioni giurisprudenziali richiamate, con riguardo alla possibilità di costituzione della servitù di sorvolo aereo sulla particella 71 del foglio 3 del Comune di Calitri, hanno quale unico effetto se non quello che, per poter disporre delle aree necessarie al sorvolo dell'aerogeneratore WTG12, deve necessariamente avviarsi il procedimento amministrativo **finalizzato alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione agro-silvo-pastorale della porzione di particella interessata dal sorvolo** e ciò in ragione del fatto che tale servitù limita o impedisce l'esercizio dei diritti civici su tali terreni (ex multis: TAR LAZIO, Roma, Sez. II, sentenza 13 marzo 2012 n. 2451).

La sussistenza del vincolo di uso civico gravante sulla particella deve ritenersi circostanza del tutto nota alla Società Proponente atteso che il Comune di Calitri, con atto protocollo 7249/2022 del 12.07.2022, ha provveduto al rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica nel quale sono evidenziati tutti i vincoli sussistenti sui terreni oggetto di richiesta e, in particolare, del vincolo di uso civico gravante sulla particella in parola come facilmente evincibile dalla copia delle certificazioni di seguito riportate.



# COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino)

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Via Roma, 2 - 83045 CALITRI (AV) - P.IVA 00218950640 - Tel. 0827-318711 - Fax 0827-318718 - PEC: protocollo.calitri@pec.it

## AREA TECNICA-SETTORE URBANISTICA

Prot. Nr. 7249/2022

### CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la richiesta di **AREN ELECTRIC POWER S.P.A.**, acquisita al protocollo dell'ente in data 14/06/2022, prot.nr 7249;

**VISTI** gli atti d'ufficio;

#### CERTIFICA

**Che** i terreni individuati al foglio di mappa nr. 1 del N.C.T., particelle n.43,44,49,65 e 278, foglio di mappa n. 2, particelle n.29,30,40,41,45,69,70 e 71, foglio di mappa n.3, particelle n. 1,48,50,51,52,53,70,71,72,73,74, 219 e 248, foglio di mappa n.17, particelle n.6,7,47,192,193,194,195 e 235, p foglio di mappa n.30, particelle n.229 e 284, foglio di mappa n.31, particelle n.65,66,308,309,312,239,340,344,345,356,357, 358, 472,481, 482, 633, 883 e 884:

- ricadono secondo il vigente Piano di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. nr.765 del 19/07/1973 e D.P.G.R.C.nr.3856 del 23/10/1976, in (ZONA CONSERVATIVA AGRICOLA), equiparata alla zona "E" di cui all'art. 2 del D.M. 02/04/1968, nr.1444, le cui prescrizioni sono quelle evidenziate sul prospetto alla riga "L" dell'Allegato 1),

-ricadono secondo il PUC (Piano Urbanistico Comunale) adottato con delibera di G.C. nr.126 del 24/09/2018, in ZONA "AMBITI AGRICOLI ORDINARI", le cui prescrizioni sono riportate nell'art.11 dell'Allegato 2);

- non è stata emessa l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma, art.18 della legge 28/02/1985, n° 47;

**Che** per dette aree:

- **non è stata emessa** l'ordinanza di sospensione ai sensi del 7° comma, art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 nr.380 ( T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia della legge);

- sono gravate da vincolo idrogeologico;

- **è gravata da uso civico la particella n.71 del foglio n. 3;**

- non sono state percorse dal fuoco e pertanto esiste/non esiste il vincolo di cui all'art.10 della legge 21/11/2000 nr.353;

- ricadono in area SIC (Sito di Interesse Comunitario) - Natura 2000 - Bosco di Zampaglione IT 8040005, la particella n.43, per mq.9.140, la particella n.44 per mq.8.240, circa, la particella n.65 per mq.2.715 circa del foglio n. 1.

Si rilascia a richiesta di parte, per gli usi consentiti.

Calitri, li 12/07/2022

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Vito Cerreta



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
(Arch. Lucia Turri)

Fig. 3 - Certificato di destinazione urbanistica con evidenza della sussistenza vincoli di uso civico



**Comune di CALITRI**

Provincia di Avellino

**MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE**

RESPONSABILE: Tel.(+39) 0827 318711 - E-mail: [responsabile.utc.calitri@gmail.com](mailto:responsabile.utc.calitri@gmail.com) - PEC: [responsabile.utc.calitri@pec.it](mailto:responsabile.utc.calitri@pec.it)

**AREA TECNICA**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

Visto l'elenco delle particelle demaniali presenti all'interno dell'elenco del 22/04/1972, agli atti del comune di Calitri,

**ATTESTA**

Che il terreno riportato in catasto al foglio n.3 particella n.71 dell'estensione di ha. 00.40.20, rientra all'interno dell'elenco delle particelle demaniali di uso civico.

Calitri, 15/02/2023



IL Responsabile dell'area tecnica  
Arch. Lucia Turri

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0002018 del 15-02-2023 - interno - Cat. 1 Cl. 6

Via Roma, n. 2 - 83045 - **Calitri** (AV)  
Tel. (+39) 0827 318711 - Fax (+39) 0827 318717  
P. IVA: 00218950640

Sito web: <http://www.comune.calitri.av.it> - E-mail: [protocollo@comune.calitri.av.it](mailto:protocollo@comune.calitri.av.it) - PEC: [protocollo.calitri@pec.it](mailto:protocollo.calitri@pec.it)

**Fig. 4 – Attestazione UTC Calitri di appartenenza al demanio civico della particella 71 del foglio 3**

Il mancato avvio, tra l'altro consapevole da parte del Proponente avuto riguardo alla data di rilascio del CDU da parte del Comune di Calitri, di tutte le necessarie procedure amministrative atte ad ottenere la sdemanializzazione e/o mutamento di destinazione d'uso della porzione della particella di uso civico n. 71 del foglio 3 interessata dall'impianto ed in particolare dall'aerogeneratore WTG 12, atteso il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni civici sono assoggettati ha, con ogni evidenza, il potere di viziare *ab origine* la procedura VIA avviata.

**3.2. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con le sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna [art. 142, co. 1, lett. c) D. Lgs 42/2004]**


Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto (TAV CLTDT\_GENR00100\_00), il Proponente a pag. 24 afferma che "...L'intervento non interferisce con le aree tutelate per legge individuate ai sensi del D. Lgs. 42/2004 all'art. 142, c.1, lett. a), b), d), e), f), g), h), i) ...". Tale affermazione anche per ciò che concerne l'interessamento delle opere di progetto con le fasce di rispetto fluviale non trova però riscontro concreto.

Il layout del gruppo di aerogeneratori **WTG2, WTG12 e WTG13** è dislocato lungo il bacino idrografico del vallone Fosso dei Guappi che, in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG12, è direttamente coinvolto/intaccato dal posizionamento planimetrico della stessa torre e, in particolare dalla sua proiezione a terra del rotore della stessa come desumibile dalla tavola grafica (**Allegato 1**) riportata di seguito in stralcio:



**Fig. 5 - Interessamento della fascia di rispetto fluviale di 150 ml con la proiezione a terra del rotore del WTG 12**  
(Porzione di area campita in giallo)

Non appare superfluo poi evidenziare che la distanza dell'asse del mozzo degli aerogeneratori **WTG2, WTG12 e WTG13** dall'asse del vallone risulta inferiore al valore della gittata massima teorica per il distacco in corrispondenza del mozzo che è stata calcolata dal proponente pari a **248,70 ml** (TAV CLTDT\_GENR03800\_00)



**Fig. 6** - Aerogeneratori la cui distanza dall'asse dell'asta torrentizia è inferiore alla gittata massima

In relazione alle criticità rilevata il progetto risulta carente della indicazione di misure compensative che possano consentire l'autorizzazione del progetto con il layout nello stato di fatto sottoposto a valutazione VIA.

**3.3. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con aree SIC appartenenti alla Rete Natura 2000 [art. 142, co. 1, lett. f) D. Lgs 42/2004]**

Nello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto (TAV CLTDT\_GENR00100\_00), il Proponente a pag. 24 afferma che "...L'intervento non interferisce con le aree tutelate per legge individuate ai sensi

del D. Lgs. 42/2004 all'art. 142, c.1, lett. a), b), d), e), f), g), h), i) ...". Tale affermazione per ciò che concerne l'interferenza con l'area SIC Bosco di Zampaglione (Calitri) IT8040005 non trova anche in questo caso riscontro concreto.

*In primis* appare opportuno evidenziare che per quanto riguarda le zone SIC e ZPS vi sia un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione secondo cui "... il concetto di "aree naturali protette" è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette..." (Cfr: Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 44409 del 7.10.2003, Cass. Pen. Sez. 3, Sentenza n. 11875 del 31.01.2014) ragione per cui per tali aree deve ritenersi operante il vincolo di cui all'art. 142, co. 1, lett. f) del D. Lgs. 42/2004.


Ciò affermato dall'analisi degli elaborati progettuali emerge che l'aerogeneratore WTG 08 è posto praticamente a ridosso dell'area SIC Bosco di Zampaglione (Calitri) IT8040005 (circa 113 m) e comunque ad una distanza inferiore al valore della gittata massima teorica per il distacco in corrispondenza del mozzo che è stata calcolata dal proponente pari a **248,70 ml** (TAV CLTDT\_GENR03800\_00) come desumibile dalla tavola grafica (**Allegato 1**) riportata di seguito in stralcio



**Fig. 7** -Aerogeneratori la cui distanza dalla perimetrazione dell'area SIC Bosco di Zampaglione è inferiore alla gittata massima

In relazione alle criticità rilevata il progetto risulta carente della indicazione di misure compensative che possano consentire l'autorizzazione del progetto con il layout nello stato di fatto sottoposto a valutazione VIA.

A maggior chiarezza delle criticità segnalate ai punti 3.2. e 3.3 è stata redatta la tavola grafica (**Allegato 2**) nella quale in grigio è evidenziata la fascia di territorio relativamente ridotta interessata dalle opere di progetto ed in particolare dagli aerogeneratori WTG 01, WTG 02, WTG08, WTG 12 e WTG 13 contermini (*Parte III, paragrafo 14.9, lett. c*) D.M. 10.09.2010) sia all'area SIC (*art. 142, co. 1, lett. f*) e sia alla fascia di rispetto fluviale (*art. 142, co. 1, lett. c*). Di seguito se ne riporta uno stralcio



**Fig. 8** -Layout impianto eolico dislocato nel tenimento del Comune di Calitri con evidenziazione aree contermini ex D.M. 09.09.2010

### **3.4. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con zone forestali [art. 142, co. 1, lett. g) D. Lgs 42/2004]**

Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame in prossimità di **ZONE FORESTALI**, appare prioritariamente opportuno evidenziare che il D.M. 30.03.2015 definisce boschi e/o foreste “...i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 m<sup>2</sup> e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 m<sup>2</sup> che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate...”. Orbene il progetto sottoposto a verifica appare privo di una attenta valutazione dell’inserimento delle torri eoliche costituenti l’impianto in zone che sia visivamente, che cartograficamente, sono caratterizzate da una forte densità boschiva. Il proponente non dà alcuna indicazione sulle distanze delle torri costituenti l’impianto dalle aree boscate contermini alla dislocazione delle stesse torri. Dalla ortofoto dei luoghi oggetto di intervento di seguito riportata nella tavola grafica (**Allegato 3**) risultano evidenti le interferenze delle opere di progetto con le aree boscate così come definite dalla norma. In corrispondenza dell’aerogeneratore WTG14, l’area boscata è poi direttamente coinvolta/intaccata dal posizionamento planimetrico della stessa torre e, in particolare dalla sua proiezione a terra del rotore della stessa, come desumibile dallo stralcio fotografico.




**Fig. 9** – Particolare dell’interferenza della torre WTG 14 con aree boscate

### **3.5. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con impianti eolici autorizzati**

Nella Valutazione degli Impatti Cumulativi ai sensi D.G.R. n. 532 del 04/10/2016 (TAV CLTDT\_GENR00100\_00) il proponente afferma a pagina 13, testuale: “In particolare sotto l’aspetto di impatto cumulativo con altri impianti o aerogeneratori in esercizio ed autorizzati di grande, media taglia e minieolici, dal censimento di tutti gli elementi disponibili e da consultazione del database regionale si riportano le posizioni identificate di tali impianti nella tavola grafica di seguito allegata con in evidenza il buffer pari a 750m dalle singole posizioni degli aerogeneratori che viene anche considerato nella DGR 532/2016 come distanza teorica consigliata tra le macchine di un impianto eolico (cinque volte il diametro del cerchio tracciato dalle pale per evitare effetti di turbolenza 5D). Il giudizio complessivo risulta nella totalità ottimo (avendo cautelativamente considerato nel calcolo della interdistanza tra gli aerogeneratori sia per impianti di media e piccola taglia, il raggio del rotore equivalente a quello di progetto con  $R=75m$  approssimato per eccesso). Gli stessi elementi censiti ed analizzati, in relazione alle dimensioni, definiscono i relativi valori di “distanza utile” con gli aerogeneratori in progetto calcolando l’interdistanza corretta trigonometricamente in relazione alla congiungente gli assi dei rotori.

• In tutti i casi si hanno superiori alla distanza “utile” di 750m deducendo pertanto una non significativa barriera ecologica evitando in tal modo l’effetto selva/gruppo ...”




Buffer di analisi cumulativa 750m con impianti esistenti – porzione nord impianto

Quanto affermato dalla società proponente non si appalesa *prima facie* del tutto congruente con la situazione dei luoghi con riguardo ai parchi eolici già autorizzati nell'area di interesse del parco eolico oggetto di valutazione VIA. Per quanto la stessa società (pag. 6 dell'elaborato progettuale in parola) indichi quale possibile interferenza il Parco Eolico di Calitri (vedi stralcio di seguito riportato)


- **Parco Eolico di Calitri – Valutazione preliminare MITE - Modifica del progetto di un impianto eolico autorizzato con la sostituzione degli attuali 17 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 2,3 MW e sostituzione degli stessi, con 6 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,2 MW per una potenza totale definitiva di 37,2 MW, da realizzarsi nel Comune di Calitri (AV) in località Luzzano.**  
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8135>

omette di indicare che l'impianto eolico della società Parco Eolico Calitri s.r.l. è già stato autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 1129 del 25/11/2014, come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 1196 del 01/12/2014, per complessivi 17 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 2,3 MW e quindi omette di riportare nella *Figura 7 - Buffer di analisi cumulativa 750m con impianti esistenti – porzione nord impianto* la dislocazione dell'impianto già oggetto di autorizzazione come riportato nella figura che segue:



**Fig. 10 - Buffer di analisi cumulativa 750m con impianti esistenti – porzione nord impianto con rappresentazione del layout dell'impianto autorizzato alla società Parco Eolico Calitri s.r.l.**

Dall'analisi della corretta rappresentazione della situazione con la dislocazione degli impianti realizzati ed autorizzati emerge lapalissianamente la interferenza del parco eolico della società Parco Eolico Calitri s.r.l. (aerogeneratori con la sigla CA 05 e CA 06) con il parco eolico della società proponente come rilevabile dalla figura di seguito riportata:



**Fig. 11** – Particolare dell'interferenza del parco eolico oggetto di valutazione VIA e l'impianto autorizzato alla società Parco Eolico Calitri s.r.l.

A maggior chiarezza della criticità segnalata sono state redatte le tavole grafiche (**Allegato 4 e Allegato 5**) nella quale è evidenziata anche la dislocazione su mappa catastale dei due impianti.

Alla luce di quanto dedotto si può affermare che il progetto sottoposto a VIA risulta privo della idonea e necessaria valutazione delle interferenze con i parchi eolici autorizzati nel tenimento del Comune di Calitri.

### **3.5. Criticità rilevabili con riferimento alla sussistenza di interferenza delle opere di progetto con strade comunali.**

Per quanto attiene alla localizzazione del progetto in esame in prossimità delle strade appare opportuno evidenziare che la strada comunale Nuova Calitri - Cairano è direttamente coinvolta/intaccata dal posizionamento planimetrico della torre WTG11 e, in particolare, dalla sua

proiezione a terra del rotore della stessa per la qual cosa la stessa risulta interessata in caso di rottura accidentale della pala dell'aerogeneratore in parola.

Tale circostanza risulta rilevabile anche nella relazione di calcolo della gittata massima (*TAV CLTDT\_GENR03800\_00*) nella quale, in corrispondenza dell'aerogeneratore WTG 11, è immediatamente rilevabile l'ampio tratto viario interessato in caso di rottura accidentale della pala dell'aerogeneratore stesso (tratto evidenziato in giallo).




Figura 4. Ubicazione degli aerogeneratori rispetto a strade ed edifici. Gruppo 3

La strada in parola trattasi di strada comunale asfaltata inserita nello stradario comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale perfetta, come desumibile dalla attestazione rilasciata dal Responsabile dell'UTC del Comune di Calitri e dallo stralcio fotografico riportato.



Fig. 12 – Particolare strada comunale Nuova Calitri - Cairano con pavimentazione in asfalto



**Comune di CALITRI**  
Provincia di Avellino  
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

RESPONSABILE: Tel. (+39) 0827 318711 - E-mail: [responsabile.ute.calitri@gmail.com](mailto:responsabile.ute.calitri@gmail.com) - PEC: [responsabile.ute.calitri@pec.it](mailto:responsabile.ute.calitri@pec.it)

## AREA TECNICA

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto la deliberazione di Giunta Municipale n.147 del 07/12/1966, con la quale sono state classificate le strade comunali;

Visti gli atti d'ufficio

### ATTESTA

Che le strade denominate:

- Nuova strada Calitri-Cairano (già nuova Calitri-Cairano);
- Vicinale Taluormo (già Calitri-Crocepenta\_mass.Amato-mass.Zarrilli)
- Prosecuzione Calitri-Cairano (già Calitri-Andretta-mass.Gallo-torrente Orato);

Sono inserite nello stradario comunale

Calitri, 15/02/2023



IL Responsabile dell'area tecnica  
Arch. Lucia Turri

Comune di Calitri (AV) - Prot. N. 0002019 del 15-02-2023 - interno - Cat. 1 Cl. 6

Via Roma, n. 2 - 83045 - Calitri (AV)  
Tel. (+39) 0827 318711 - Fax (+39) 0827 318717  
P. IVA: 00218950640

Sito web: <http://www.comune.calitri.av.it> - E-mail: [protocollo@comune.calitri.av.it](mailto:protocollo@comune.calitri.av.it) - PEC: [protocollo.calitri@pec.it](mailto:protocollo.calitri@pec.it)

**Fig. 13** – Attestazione dell'UTC di inserimento della strada Nuova Calitri – Cairano nello stradario comunale

#### **4. ALTRE VALUTAZIONI INSERIMENTO PAESAGGISTICO OPERE DI PROGETTO**

Con riferimento sul contesto ambientale di riferimento e alle valutazioni paesaggistiche circa l'inserimento delle opere di progetto si danno per reiterate e trascritte le osservazioni formulate dalla ONLUS LIPU a firma del delegato arch. Marcello Stefanucci delegato della Sezione di Benevento (**Allegato 6**). In particolare, si richiama l'attenzione dell'Autorità Ambientale preposta sul rispetto e la salvaguardia della avifauna protetta e/o in via di estinzione e delle opere di interesse paesaggistico (Art. 136 D. Lgs. 42/2004) individuabili nei resti della storica Abbazia di S. Maria in Elce inserita in un buffer di 1.000 m dagli aerogeneratori di progetto.

#### **5. CONCLUSIONI**

Per quanto sopra riportato è possibile affermare che il progetto proposto risulta privo della idonea e corretta valutazione di quegli elementi essenziali che possano garantire un corretto inserimento del parco stesso nel contesto ambientale.

Tanto gli scriventi dovevano per l'espletamento dell'incarico ricevuto.



Vallata 16 febbraio 2023

#### **I Professionisti**

*avv. Vito Nicola Cicchetti*

*ing. Valeriano Monaco*

# ALLEGATO 1



**COMUNE DI CALITRI**  
 PROVINCIA DI AVELLINO

**PIANO URBANISTICO COMUNALE**

Progettista incaricato:  
 Studio Fedora Architeti Associati:  
 Martino D'Onofrio architetto  
 Zoe Boviatoli town pl.

Il sindaco: Michele Di Maio  
 Responsabile U.T.C.: Ing. Giuseppe Graziano

**ELABORATI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO**

**QCL: Quadro conoscitivo dei caratteri territoriali Locali**

**VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHEOLOGICI, STORICO-ARTISTICI, NATURALISTICI**

**QCL Tav. 8**

Scala 1:15.000  
 Aggiornamento 2018

- LEGENDA**
- Limite amministrativo comunale
  - Limite amministrativo regionale
  - Limite centro abitato
- AREE DI NON TRASFORMABILITÀ**
- Aree tutelate per legge**
- Fascia di rispetto dei fiumi
  - Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo C
  - Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo F
  - Fascia di rispetto delle strade locali
  - Fascia di rispetto delle ferrovie
- AREE A TRASFORMABILITÀ CONDIZIONATA**
- Vincoli naturalistici**
- Fascia di rispetto dei corsi di acqua (D.Lgs. 42/2004, 150 m)
  - Rete Natura 2000 - SIC "Bosco di Zampaglione"
- Vincoli archeologici e storico-artistici**
- Aree archeologiche vincolate (L. 1089/1939 - D.Lgs 42/2004)
  - Immobili storico-artistici vincolati (D.lgs n 42/2004)
  - Aree di interesse archeologico
  - Altri beni di interesse storico-artistico
- \*Per le perimetrazioni dei vincoli sovraordinati fanno fede le documentazioni originali prodotte dalle Amministrazioni di essi responsabili, restando meramente indicativi quelli riportati nelle tavole del quadro conoscitivo.*

**VERIFICA FASCIA DI RISPETTO FLUVIALE CON RIFERIMENTO AL BUFFER DEFINITO DALLA DGR 533/2016**



WTG	COORDINATE		DISTANZA ml	BUFFER dgr 533/2016 - Tab. 2 ml	VERIFICA SI/NO
	X	Y			
G8	535504	4535735	348,28	800	NO
G1	534771	4534651	345,91	800	NO
G12	534824	4533686	206,12	800	NO
G2	534263	4533415	224,60	800	NO
G13	534722	4532896	236,92	800	NO

**VERIFICA FASCIA DI RISPETTO DALLE AREE SIC CON RIFERIMENTO AL BUFFER DEFINITO DALLA DGR 533/2016**

WTG	COORDINATE		DISTANZA ml	BUFFER dgr 533/2016 - Tab. 2 ml	VERIFICA SI/NO
	X	Y			
G8	535504	4535735	113,00	500	NO
G1	534771	4534651	770,00	500	SI
G12	534824	4533686	561,00	500	SI
G2	534263	4533415	1.000,00	500	SI
G13	534722	4532896	488,00	500	NO

# ALLEGATO 2

Area di territorio in zona contermina (Parte III, paragrafo 14.9, lett. c) D.M. 10.09.2010) sia all'area SIC (art. 142, co. 1, lett. f) e sia alla fascia di rispetto fluviale (art. 142, co. 1, lett. c)





**COMUNE DI CALITRI**  
PROVINCIA DI AVELLINO

**PIANO URBANISTICO COMUNALE**

---

Progettista incaricato:  
Studio Fedora Architetti Associati:  
Martino D'Onofrio architetto  
Zoe Boviatsi town pl.

Il sindaco: Michele Di Maio      Responsabile U.T.C.: Ing. Giuseppe Graziano

---

**ELABORATI CONOSCITIVI DEL TERRITORIO**

**QCL: Quadro Conoscitivo dei caratteri territoriali Locali**

**VINCOLI PAESAGGISTICI, ARCHEOLOGICI, STORICO-ARTISTICI, NATURALISTICI**

<b>QCL</b>
<b>Tav. 8</b>

---

Scala 1:15.000      Aggiornamento 2018



## LEGENDA

-  Limite amministrativo comunale
-  Limite amministrativo regionale
-  Limite centro abitato

## AREE DI NON TRASFORMABILITÀ



- Aree tutelate per legge*
-  Fascia di rispetto dei fiumi
  -  Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo C
  -  Fascia di rispetto delle strade extraurbane di tipo F
  -  Fascia di rispetto delle strade locali
  -  Fascia di rispetto delle ferrovie

## AREE A TRASFORMABILITÀ CONDIZIONATA


- Vincoli naturalistici*
-  Fascia di rispetto dei corsi di acqua (D.Lgs. 42/2004, 150 m)
  -  Rete Natura 2000 - SIC "Bosco di Zampaglione"
- Vincoli archeologici e storico-artistici*
-  Aree archeologiche vincolate (L. 1089/1939 - D.Lgs 42/2004)
  -  Immobili storico-artistici vincolati (D.lgs n 42/2004)
  -  Aree di interesse archeologico
  -  Altri beni di interesse storico-artistico

*\*Per le perimetrazioni dei vincoli sovraordinati fanno fede le documentazioni originali prodotte dalle Amministrazioni di essi responsabili, restando meramente indicativi quelli riportati nelle tavole del quadro conoscitivo.*



# ALLEGATO 3



**ALLEGATO 4**



# ALLEGATO 5





**Sezione di Benevento**  
Viale Mellusi n.68 – 82100 Benevento  
Tel +39 338 2036978  
C.F. 80032350482  
www.wordpress.lipubenevento.com  
lipusannio@gmail.com

## ALLEGATO 6

*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

Spett.le Amministrazione Comunale  
➤ c.a. del Sindaco  
**CALITRI (AV)**

Benevento, 12.02.2023

**OGGETTO : Centrale eolica industriale proposta in agro di Calitri (Av),  
loc. Piani di S. Pietro da Aren Electric Power Spa – procedimento di VIA  
ministeriale**

Si fa riferimento al progetto in epigrafe composto da 16 torri eoliche da 6 MW di potenza unitaria, con macchine Vestas 150 (180 m di altezza complessiva) e di cui agli elaborati disponibili sul sito VIA ministeriale, per proporre le osservazioni di cui al seguito, con preghiera al Sindaco dell'Amministrazione in indirizzo di acquisirle agli atti e trasmetterle nell'ambito del procedimento.

**Si deve premettere** la gravissima dinamica in atto, con una colonizzazione indiscriminata e intollerabile su vastissima scala di tutto il comprensorio irpino, beneventano e dauno. Questo ha già degradato valori territoriali paesaggistici, storici, di biodiversità, confiscando alle popolazioni locali le residue opzioni di riscatto che potevano fondarsi proprio su questi valori e costringendole a vivere in "non luoghi". Appare quindi intollerabile che si continui a non avere nelle istituzioni Regione Campania e Min. Ambiente in primis, la percezione del "limite" superato da tempo, con una concentrazione di detti impianti di enorme taglia a dir poco sconcertante e spinta da interessi finanziari che sovrastano il civile confronto e la equa ponderazione dei valori in gioco.

**Si deve altresì premettere** come la mole di progetti così impattanti e numerosi sul territorio, imporrebbe tempi adeguati di coinvolgimento del pubblico e di concertazione. Invece, i tempi a disposizione per poter approfondire e dedurre in maniera equiparata al proponente sono asimmetrici, concedendo

pagina 1 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - www.lipu.it - info@lipu.it



*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

stracci di tempo (solo 30 gg dall'avviso rispetto ai 60 in passato previsti) rispetto a mesi di progettualità del proponente. Queste modalità aggressive e la scarsa attenzione delle istituzioni hanno generato un forte risentimento della popolazione locale, defraudata anche del minimo rispetto di comunicazione, coinvolgimento e concertazione per opere così alteranti il territorio.

**L'impianto si pone in un'area caratterizzata da** tipici mosaici agricoli e pastorali, con aree coltivate a cerealicolo inframmezzate da pascoli, incolti e residue formazioni arboree, a sua volta circondata da valloni a orografia complessa (es. torrente Orata) e da grandi formazioni forestali. Nella breve possibilità di tempo disponibile ci si limita alla disamina degli aspetti più rilevanti.

**Il mosaico di aree agropastorali "aperte" è universalmente riconosciuto come habitat d'elezione per le attività di caccia degli uccelli rapaci**, che nel caso di specie interessa direttamente **Nibbio reale, Biancone, Nibbio bruno, Pellegrino e Lanario** (questi ultimi due nidificanti alternativamente a seconda delle annate a qualche km dal sito di impianto). Le specie anzidette sono tutte contemplate dalle direttive comunitarie e in particolare il Lanario rappresenta una specie a rischio di estinzione totale su cui ricadono responsabilità dello stato membro e in particolare del Ministero Ambiente che non ha ancora adottato concrete risposte in merito. Nibbio reale e Biancone sono specie nidificanti a ridosso del sito di impianto, il Nibbio bruno è nidificante a qualche km di distanza ma frequenta l'area per esigenze trofiche.

Desto quindi sconcerto il livello di inconsistenza delle **relazioni del proponente e perfino della Valutazione di Incidenza** che NON rispondono ai criteri minimi di qualità per ottemperare ad una seria analisi degli effetti, e che inevitabilmente approdano ad una valutazione positiva e (per la VInCA) perfino a incidenza non significativa.

Il consueto Piano di Monitoraggio per la componente biodiversità rappresenta poi un approccio inaccettabile e censurabile sul piano scientifico: non è tollerabile la sistematica superficialità delle valutazioni proposte e accettate nell'ambito dei procedimenti VIA, rimandando a successivi piani di monitoraggio una volta autorizzato l'impianto. E' un macroscopico NON SENSO: La VIA è uno strumento per prevenire gli effetti negativi, non può limitarsi a ipotizzarli e verificarli ex post.

Per altro i soliti protocolli ormai vetusti (risalenti a oltre 10 anni fa) validati da ANEV, Legambiente, ISPRA sono palesemente inadeguati secondo le evidenze scientifiche.

pagina 2 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - [www.lipu.it](http://www.lipu.it) - [info@lipu.it](mailto:info@lipu.it)



*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

Solo a titolo di esempio, la ricerca di carcasse di uccelli impattati sotto le macchine eoliche è inficiata dalla rimozione sistematica delle stesse ad opera di ratti, volpi, cani randagi, ecc che può intervenire anche dopo poche ore. In proposito vengono quindi adottati accorgimenti innovativi oltre che l'affidamento a terzi incaricati dalle Istituzioni nell'ambito di ricerche su vasta scala. In altri termini, il **Piano di Monitoraggio** per la fauna è null'altro che un onnipotente e maldestro tentativo di legittimazione di tutti i progetti eolici consultabili nei procedimenti autorizzativi. Ciò non può essere tollerato.

Nello specifico, di fatto non esistono indagini di campo, ancorché stagionali, alla base delle relazioni del proponente. Ma soprattutto si rileva un approccio elementare evidentemente teso a sminuire la presenza (ove contemplata) di alcune specie senza una chiara indicazione della fenologia e dell'abbondanza di questa presenza nei periodi dell'anno. Cartina al tornasole di tale approccio è racchiusa in **affermazioni del proponente** del tipo: *Le opere progettuali non occuperanno aree idonee per il rifugio delle specie di ambiente forestale quali *Milvus milvus*, *Milvus migrans*, *Poiana* e *Gheppio*, che risultano a distanza non critica.*

Cosa significa aree idonee per il "rifugio"? Per nidificare? Per sostare nelle ore notturne? Per svernare? Si deve evidenziare che il Gheppio NON è una specie di ambiente forestale, nemmeno come nidificante. Mentre le altre specie utilizzano formazioni arboree estese o isolate per nidificare ma, come accennato, poi frequentano tipicamente le aree aperte e quindi **NON sono** "specie di ambiente forestale", come potrebbero esserlo ad es. picchi o accipittriformi.

A conforto del "copia e incolla" sistematico degli studi di Incidenza, salvo poi gli adattamenti del caso, si rileva - in riferimento agli "habitat della Campania" (pag.27) - il passaggio secondo cui "...nel territorio **abruzzese** (!) sono stati rilevati 86 Tipi di habitat...".

Oltre ai nidificanti non è considerata la funzionalità dell'area per alcune specie **durante il periodo invernale**, durante il quale ci possono essere maggiori concentrazioni, anche per l'arrivo di contingenti di individui svernanti dal nord est Europa nel sud Italia, come nel caso del **Nibbio reale**. Si ricorda che uno storico roost invernale a ridosso della vicina Aquilonia (quasi 100 esemplari) è stato via via sfrattato contestualmente alla occupazione del sito dalle macchine eoliche oggi ivi realizzate senza alcuna dignitosa valutazione. Oggi gli individui osservabili in situ durante l'inverno provengono verosimilmente da roost della vicina Basilicata.

pagina 3 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - [www.lipu.it](http://www.lipu.it) - [info@lipu.it](mailto:info@lipu.it)



*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

Si ricorda che i rapaci sono tra le specie più vulnerabili agli effetti diretti (collisioni) di questi impianti (sebbene quelli indiretti possano risultare ben più subdoli e gravi). Senza contare la copiosa bibliografia in merito, individui di Nibbio reale (e di avvoltoio Capovaccaio) sono stati falciati dai rotor e rinvenuti solo perché dotati di GPS per il monitoraggio degli spostamenti nell'ambito di progetti di ricerca.

La LIPU di intesa con l'Amministrazione locale, aveva intrapreso da circa un anno una indagine sito- specifica volta a verificare la **possibilità di realizzare un carnaio** (punto di integrazione alimentare) per il sostegno a specie di rapaci parzialmente necrofagi come appunto Nibbio reale (e Nibbio bruno). E' evidente che il **presupposto basilare è il mantenimento del territorio residuo** ma sempre più scandalosamente compromesso da centinaia di macchine eoliche. Il progetto demolirebbe tali aspettative che sono di carattere conservazionistico ma possono configurarsi come previsione pianificatoria confliggente con gli usi territoriali dedicati all'insediamento eolico.

L'area in esame è frequentata dalla **Gru**. Contingenti sostano o svernano in zona. Dai pattern spaziali di presenza documentati (*Mingozzi et al., 2007*) si evince inoltre la presenza e/o il transito con una classe di abbondanza di 200-400 individui durante la stagione primaverile evidentemente attratti dall'invaso di Conza.

Durante lo svernamento questa specie è solita spostarsi dai siti dormitorio alle aree agricole aperte per nutrirsi di germogli di cereali. Gli spostamenti migratori, o giornalieri durante l'inverno, possono avvenire anche nelle ore notturne/serali.

Inoltre l'impianto eolico accrescerebbe il degrado nel mezzo di due invasi, quello di Conza e quello di Monteverde (lago S. Pietro). E' evidente, sebbene non studiata, l'interazione giornaliera di **uccelli acquatici** tra i due invasi nonché tra questi e il bacino dell'Ofanto. E' opportuno richiamare inoltre la presenza nidificante della rara **Cicogna nera** sul bacino dell'Ofanto. Questa specie può avere consistenti home range, determinati dalla disponibilità di risorse trofiche integrative negli invasi accennati durante la stagione estiva. Lo stesso torrente Orata rappresenta un corso d'acqua frequentato da individui durante il periodo di nidificazione.

pagina 4 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - [www.lipu.it](http://www.lipu.it) - [info@lipu.it](mailto:info@lipu.it)



*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

**In relazione agli impatti cumulativi** e alla valutazione complessiva con altri impianti simili nel circondario ancorché proposti e non ancora valutati, o approvati in tutto o in parte e in attesa di realizzazione, o già realizzati, il comprensorio è interessato dall'impatto cumulativo di questo ed altri impianti che stanno pericolosamente snaturando e compromettendo intere aree.

Il progetto si pone in continuità con la colonizzazione eolica tra Bisaccia e Aquilonia, aree già seppellite da impianti. Le prime macchine del progetto in questione sono ad alcune centinaia di m da quelle esistenti.

Tale aspetto avrebbe dovuto essere analizzato con estrema puntualità mentre l'analisi progettuale è del tutto carente e già questo inficia ulteriormente l'analisi in questione sia per gli aspetti paesaggistici che per quelli concernenti la biodiversità e le altre componenti territoriali.

Infatti nel solo raggio di prossimità dei 9 km considerati, che pure NON è affatto esaustivo per simili manufatti (i più grandi mai realizzati dall'uomo), incredibilmente il proponente **non rileva oltre 50 torri eoliche (!!!!)** ricadenti nel circondario della stazione elettrica di **Bisaccia** così come quelle **a sud di Lacedonia**. Il tutto è banalmente verificabile da una semplice esplorazione su Google Earth.

Relativamente alle ripercussioni sulle specie più importanti prima richiamate, molte aree trofiche complementari a siti riproduttivi in altre zone, sono state fagocitate da impianti rinnovabili. Gli effetti cumulativi andrebbero correlati non solo in base a un criterio di prossimità all'impianto in oggetto ma anche in relazione a un criterio habitat specifico, ovvero valutando quanti territori di analoga tipologia ambientale e funzionale ad una data specie in siti idonei sia coinvolto da questo degrado, anche se distante decine di km.

**Con questo impianto si configurerebbe pertanto una saturazione territoriale** del comprensorio che appesantisce gli effetti a carico di paesaggio e biodiversità, a cui viene sottratta una superficie minima di circa **1300 ettari** considerando un assoggettamento di soli 500 m nell'intorno della macchina. Il dato è ovviamente esasperato con un buffer più coerentemente esteso rispetto ad ogni macchina e diventa sinergico con le altre macchine presenti fino a determinare un effetto selva già tristemente sperimentato in altri comprensori vicini.

pagina 5 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - [www.lipu.it](http://www.lipu.it) - [info@lipu.it](mailto:info@lipu.it)



*Per un mondo ricco di biodiversità  
in cui la gente vive in armonia con la natura,  
in modo equo e sostenibile.*

**Sul piano paesaggistico** si può notare come per i punti recettori dell'impatto visivo di questo progetto si stia approssimando una chiusura delle visuali ancora libere, ancor più se considerate in chiave non strettamente puntiforme riferita ai soli centri abitati: con questo progetto, sinergicamente appesantito dagli altri realizzati o in fase di valutazione, si verrebbe a compromettere un ulteriore, ampio angolo di visuale con un effetto detrattore contestualmente più ampio.

L'impatto appare inaccettabile anche per effetto di altre visuali panoramiche diffuse sul territorio e non circoscrivibili solo a qualche angolazione. Questo grazie al potenziale utilizzo per motivi di fruibilità turistica ed escursionistica non solo dei centri storici degli abitati considerati ma anche del circondario, attraverso i vari sentieri che si diramano nella zona.

Un esempio è la **valle del torrente Orata**, contigua all'impianto, dove la frequentazione escursionistica si scontrerebbe con le prime macchine a sud del layout di impianto, a sovrastare gravemente i resti della storica Abbazia di S. Maria in Elce a soli 1000 m da questa, decontestualizzando il bene storico e deprimendo il valore della ruralità.

Un altro esempio è il **centro abitato di Cairano**, arroccato su un'altura dominante avrebbe le prime macchine praticamente "in faccia" a soli 2000 m con tutto il resto dell'impianto immediatamente a seguire e a saturare quel che rimane del panorama.

In relazione a quanto esposto, e ai numerosi e pesanti aspetti negativi di carattere ambientale, urbanistico e, si può dire, anche sociale, rilevabili, **si chiede che l'Autorità Ambientale preposta esprima parere NEGATIVO** rispetto alle valutazioni di competenza sul procedimento in argomento.

In attesa di conoscere gli sviluppi si ringrazia per l'attenzione.

Distinti saluti  
arch. Marcello Stefanucci  
(delegato LIPU Sezione di Benevento)

pagina 6 di 6



La LIPU è Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica n. 151/85.  
È il partner italiano di BirdLife International, il grande network che riunisce oltre 100 associazioni per la protezione degli uccelli in tutto il mondo.  
Sede nazionale - Via Trento 49 - 43122 Parma - [www.lipu.it](http://www.lipu.it) - [info@lipu.it](mailto:info@lipu.it)